Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017, n. 37-5367

L.R. 1/2004 art. 46. Criteri di ripartizione per l'anno 2017 dei finanziamenti a sostegno degli interventi a favore delle persone disabili e delle loro famiglie.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

La legge regionale n. 1/2004, all'articolo 46, promuove le attività a favore delle persone disabili per favorire la piena integrazione sociale. Per tali attività la Regione destina specifici finanziamenti, che vengono annualmente assegnati agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all'art. 9 della l.r. 1/2004 e che hanno consentito la costruzione di una rete di risposte articolate e continuative, ormai ampiamente consolidate.

Al fine di garantire la continuità degli interventi anche nel corrente anno, nel bilancio di previsione finanziario 2017 è previsto uno stanziamento di competenza sul capitolo n. 153722 pari ad Euro 12.000.000,00 (Missione: 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma: 02 "Interventi per la disabilità").

Le risorse sono destinate alla realizzazione dei servizi e delle prestazioni previste dalla normativa regionale vigente e dai livelli essenziali di assistenza per le persone disabili.

Nello specifico le attività a sostegno delle persone con disabilità finanziabili con le risorse regionali sono riconducibili agli interventi di assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo alla persona, affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e semiresidenziale nonché ai Progetti di vita indipendente, normati dalle Linee guida approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008.

Per quanto attiene all'assegnazione dei fondi per le politiche sociali per l'anno 2017, in data 3 luglio 2017 ed in data 6 luglio 2017 si sono svolti gli incontri rispettivamente tra l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni Sindacali e tra l'Amministrazione regionale ed il Coordinamento regionale degli Enti gestori durante il quale sono stati condivisi i criteri di riparto dei suddetti fondi.

In tale incontro il Coordinamento regionale degli Enti gestori ha evidenziato la necessità di procedere al riparto delle risorse al fine di garantire la continuità dei servizi e di ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, concordando che le risorse destinate agli interventi per le persone con disabilità vengano assegnate in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti attribuiti agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali nell'anno 2016.

Dato atto che con le deliberazioni di Giunta n. 5-4886/2017 e n. 14-5068/2017 sono state definite le attuali disponibilità ad impegnare sul capitolo di spesa n. 153722 – Missione 12 Programma 1202 – pari ad € 6.000.000,00. Tali risose regionali saranno ripartite con successivi provvedimenti del Settore "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità" della Direzione Coesione Sociale a favore dei suddetti enti gestori in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi attribuiti nell'anno 2016, tenuto conto dell'assetto territoriale degli enti medesimi alla data di adozione del presente provvedimento.

Dato altresì atto che le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili sul predetto capitolo di spesa saranno impegnate con successivi atti dirigenziali sulla base dei criteri di riparto individuati dal presente provvedimento.

Tutto ciò premesso;

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

vista la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008 "Approvazione Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita indipendente";

vista la D.G.R. n. 5-4686 del 20 aprile 2017 - Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22 maggio 2017 "Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di stabilire che, per l'anno 2017, le risorse destinate agli interventi per le persone con disabilità, così come risultanti dallo stanziamento di competenza 2017, pari ad Euro 12.000.000,00, sul capitolo n. 153722 della Missione: 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma: 02 "Interventi per la disabilità", vengano assegnate e ripartite agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi ripartiti nell'anno 2016; tale ripartizione avverrà sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi alla data di adozione del presente provvedimento;
- di stabilire che le attività a sostegno delle persone con disabilità finanziabili con le risorse regionali sono riconducibili agli interventi di assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo alla persona, affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e semiresidenziale nonché ai Progetti di vita indipendente, normati dalle Linee guida approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008;

- di stabilire che le risorse regionali, la cui attuale disponibilità ai sensi delle DD.G.R. n. 5-4686 del 20 aprile 2017 e n. 14-5068 del 22 maggio 2017, è pari ad € 6.000.000,00 sul suddetto capitolo di spesa, saranno impegnate con successivi atti dirigenziali del Settore Programmazione socio assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e di qualità della Direzione Coesione Sociale;
- di stabilire che le ulteriori risorse regionali che verranno autorizzate all'impegno sul predetto capitolo di spesa saranno impegnate con successivi atti dirigenziali sulla base dei criteri di riparto individuati dal presente provvedimento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)